



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
CONFAPI

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata, di seguito anche "CONFAPI", nella persona del Presidente, Dott. Maurizio Casasco, di seguito denominate "le Parti",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA DEI CARABINIERI nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO che CONFAPI è la principale associazione di rappresentanza delle piccole e medie industrie in Italia, costituita da una rete associativa capillare di imprese distribuite su tutto il territorio nazionale e articolata per settori merceologici;

CONSIDERATO che CONFAPI:

- partecipa al processo di sviluppo della società italiana per promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese;
- favorisce l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, aderendo a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo;

CONSIDERATO che lo sviluppo della “*cultura della legalità e della sicurezza*” trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito informativo e formativo, migliori l'efficacia complessiva delle misure volte allo sviluppo della *security awareness* aziendale, alla prevenzione e al contrasto degli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti e delle attività ad esso connesse, nonché alla prevenzione dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico.

Le Parti condividono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e CONFAPI, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano l'organizzazione di:
 - a) conferenze, convegni e seminari presso le sedi delle rappresentanze regionali e provinciali di CONFAPI in materia di:
 - tutela del patrimonio informativo aziendale, al fine di prevenire illecite forme di utilizzo dei dati;
 - economia circolare e gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di prevenire illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti e delle attività ad esso connesse;
 - analisi dei rischi e delle misure per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale;
 - b) studi e ricerche sulle tematiche di interesse comune per l'approfondimento dei profili tecnici e funzionali.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

2.1 Impegni delle parti

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
 - a) l'ARMA garantirà la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, con l'interessamento in particolare:
 - del ROS - Reparto Indagini Telematiche, per gli aspetti afferenti alla *security awareness*;
 - del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, per gli approfondimenti in ordine agli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti;

- dei Reparti Operativi di Comando Provinciale, per l'analisi dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia;
 - b) CONFAPI si impegna a garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di cui all'articolo 1, con il coinvolgimento delle associazioni territoriali aderenti al sistema Confapi.
2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

2.2 Accordi scritti

1. Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di attuazione delle iniziative di collaborazione oggetto degli articoli precedenti.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
- a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per CONFAPI, il Vicepresidente nazionale, Dott. Francesco Napoli e il Funzionario dell'Ufficio Legale Avv. Angelo Favaron.

Art.4

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività svolte, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e CONFAPI si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
4. L'ARMA e CONFAPI si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 12 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione


Art.7

Pubblicità

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e di CONFAPI.

Roma, 24 giugno 2021

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Teo Luzi)



IL PRESIDENTE DI
CONFAPI
(Dott. Maurizio Casasco)

